



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n. **386/2019** R.G.L. promossa da:  
**ISOPESCU Gheorghe Florin**, c.f. SPSGRG80C01Z129B, in proprio e quale titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Igor Curallo e Giuseppe Bonanno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Assarotti n. 11, per procura allegata al ricorso in appello

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcella Cataldi e Tommaso



Parisi per procura generale alle liti a rogito notaio Paolo Castellini del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto

## **APPELLATO**

**Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria**

## **CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** come da ricorso depositato il 24.7.2019

**Per l'appellato:** come da memoria depositata il 31.1.2020

## **FATTI DI CAUSA**

Gheorghe Florin Isopescu ha proposto opposizione, davanti al Tribunale di Asti, ad avviso di addebito INPS e a cartella di pagamento INAIL con i quali gli era stato intimato il pagamento di euro 63.831,95 per contributi previdenziali e di euro 20.883,08 per premi assicurativi per il periodo maggio 2011 - giugno 2016, in relazione ai contratti di associazione in partecipazione stipulati con quattro lavoratori, riqualificati dagli Istituti come rapporti di lavoro subordinato; ha dedotto la genuinità dei rapporti di associazione in partecipazione ed ha chiesto l'annullamento dell'avviso e della cartella opposti e, in subordine, la compensazione con quanto versato agli Istituti in ragione dei contratti di associazione in partecipazione.

Costituendosi in giudizio, l'INPS e l'INAIL hanno contestato il fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto.



Istruita la causa, con sentenza n. 11/2019, pubblicata il 13.2.2019, il Tribunale ha dichiarato dovute le somme pretese con l'avviso di addebito e con la cartella di pagamento opposti, previa compensazione con quanto versato all'INPS e all'INAIL in ragione dei contratti di associazione in partecipazione.

Propone appello il sig. Isopescu; l'INPS e l'INAIL resistono al gravame.

All'udienza del 27.2.2020 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale ha escluso la genuinità dei contratti di associazione in partecipazione oggetto di causa per la mancata partecipazione degli associati agli utili dell'impresa, la continuità della prestazione, la corresponsione di una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro offerta e del tutto indipendente dall'andamento dell'impresa, lo stabile inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale, il loro ruolo meramente esecutivo, l'impiego di strumenti e attrezzi messi a disposizione dall'associante, la mancata partecipazione ad assemblee o riunioni per la discussione dei fatturati o la disamina della documentazione aziendale, a nulla rilevando la mancanza di direttive specifiche, quotidiane e costanti, dovuta alla natura elementare, predeterminata e routinaria delle mansioni svolte.

Con i primi tre, connessi, motivi di appello il sig. Isopescu censura la sentenza impugnata per avere disatteso le risultanze dell'istruttoria orale e documentale, dalla quale era emerso che i



contratti prevedevano espressamente la partecipazione degli associati al rischio d'impresa, che il compenso variava in rapporto al lavoro effettuato e alla sua difficoltà, che la mancata partecipazione degli associati alle perdite dell'impresa era dovuta al fatto che questa non aveva mai avuto perdite, che gli associati ricevevano annualmente il rendiconto dell'attività e il bilancio dell'impresa, non avevano vincoli di orario, godevano di assoluta autonomia rispetto alle ferie e ai permessi, non erano sottoposti a direttive né al potere gerarchico e disciplinare dell'associante e che, infine, la volontà delle parti si era espressa liberamente nella stipulazione dei contratti di associazione in partecipazione, con la connessa rilevanza del *nomen iuris*.

I motivi sono infondati.

Il Tribunale si è attenuto al costante insegnamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui *“in tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d'impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione da parte dell'associato, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza*



*partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favor accordato dall'art. 35 Cost., che tutela il lavoro 'in tutte le sue forme ed applicazioni' (Cass. 1817/2013); va rammentato, inoltre, che "in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato, pur avendo indubbio rilievo il nomen iuris usato dalle parti, occorre accertare se lo schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo schema della subordinazione" (Cass. 4524/2011; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di elementi caratterizzanti l'associazione in partecipazione, ossia la partecipazione agli utili e la sottoposizione di rendiconti, ed aveva invece ravvisato la subordinazione nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto, caratterizzate dal pagamento di retribuzione a cadenze fisse, da direttive tecniche e continui controlli della prestazione).*

Le risultanze istruttorie, ben valutate dal primo Giudice, dimostrano univocamente la simulazione dei contratti di associazione in partecipazione, rivelata dalla mancata partecipazione degli associati al rischio d'impresa e dal mancato controllo degli stessi sulla gestione dell'impresa.

Ai quattro associati, anzitutto, veniva erogato mensilmente un



compenso che, seppur variabile nell'ammontare, era proporzionato alla durata e/o all'entità della prestazione resa ed era del tutto indipendente dall'andamento dell'impresa (v. teste Breaban Vasile: *“venivo pagato con assegno, il cui importo corrispondeva ai giorni di lavoro effettuati o alla difficoltà dei lavori”*); teste Nicolaica Adrian: *“non avevo un fisso mensile e la retribuzione, pagata con assegno, variava in rapporto al lavoro effettuato”*; dichiarazione resa agli Ispettori da Costantin Claudiu: *“Mi pagava a fine mese in base sia alle giornate fatte sia al tipo di lavoro ... ad esempio, se dovevo fare un paramano o altro si calcolava quante ore necessitavano”*): tali circostanze, come correttamente rilevato dal Tribunale, fanno senz'altro propendere per la natura retributiva dell'erogazione, che non può essere qualificata come partecipazione agli utili derivanti dall'esercizio dell'impresa.

Inoltre, gli associati non esercitavano un reale controllo sulla gestione dell'impresa e non ricevevano un effettivo e comprensibile rendiconto (v. dichiarazione resa agli Ispettori da Breaban Vasile: *“Non ricordo che quota avevo nella società. L'associazione in partecipazione è lavorare insieme ... Alla fine dell'anno firmavo dei fogli su come andava l'azienda”*); dichiarazione resa agli Ispettori da Nicolaica Adrian: *“A fine anno e a fine rapporto ho firmato dei documenti con dei conti ma non sapevo cosa fossero, stavo in fiducia”*; dichiarazione resa agli Ispettori da Costantin Claudiu: *“Avevo il 5% della società ... So cosa è un'associazione in partecipazione, consiste che quando*



*Florin aveva tanto lavoro mi chiamava*”; tali dichiarazioni sono certamente più genuine e credibili delle parziali smentite successive, fatte dai sigg. Nicolaica e Costantin nelle loro deposizioni testimoniali, perché rese nell’immediatezza dei fatti, senza preavviso e senza conoscere le conseguenze giuridiche delle proprie risposte, v. Cass. nn. 9827/2000 e 3525/2005; dichiarazioni rese agli Ispettori da Morna Nicolae Vasile: *“Alla fine del rapporto di lavoro, quando me ne sono andato, ho scoperto che ero tipo socio. Non ho mai visto i bilanci e mai sono stato informato sull’andamento della ditta ... non sapevo di essere associato. Ero al mio primo lavoro e firmavo quello che mi dicevano di firmare, dopo ho saputo di essere associato ma non sapevo cosa voleva dire”*): è dunque evidente che, se anche gli associati hanno ricevuto qualche documento contabile aziendale, o persino i bilanci (come affermato dal teste Viel, commercialista dell’appellante), essi non hanno mai partecipato realmente alle decisioni sull’andamento dell’impresa (ad esempio, se accettare o meno un lavoro piuttosto che un altro, se compiere degli investimenti, quali forniture o prodotti acquistare, quali prezzi praticare, ecc..), che sfuggivano completamente al loro controllo.

Tanto basta per disconoscere la genuinità dei contratti di associazione in partecipazione e per qualificare i rapporti dedotti in giudizio come rapporti di lavoro subordinato perché, come puntualmente rilevato dal Tribunale, l’indagine del giudice di merito deve cogliere la prevalenza degli elementi che



caratterizzano l'uno o l'altro contratto sicché – a fronte dell'assoluta mancanza, nella fattispecie, degli elementi essenziali del contratto di associazione in partecipazione – non assumono rilevanza né la relativa libertà di orario di cui godevano i lavoratori né la mancanza di direttive specifiche, derivante dalla natura esecutiva e predeterminata delle mansioni da svolgere (lavori di muratura).

Con l'ultimo motivo di appello il sig. Isopescu lamenta che il primo Giudice, non ritenendo pienamente provata l'esistenza dell'associazione in partecipazione, non abbia qualificato i rapporti di lavoro oggetto di causa come rapporti di lavoro autonomo, ad esempio quali contratti d'opera ex art. 2222 c.c..

Il motivo è infondato.

Il rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. ha le caratteristiche dell'unicità dell'opera e dell'occasionalità dell'incarico mentre, nella fattispecie in esame, i lavoratori erano stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale, le loro prestazioni erano svolte in modo continuativo, i rapporti hanno avuto la durata di quasi un anno per il sig. Costantin e di circa tre anni per gli altri tre lavoratori, ed essi venivano impiegati per i vari lavori che l'azienda accettava.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato





dovuto per l'impugnazione.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 7.000,00 in favore dell'INPS ed in 3.777,00 in favore dell'INAIL, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 27.2.2020

**IL CONSIGLIERE est.**

**LA PRESIDENTE**

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

